



Consiglio Provincia autonoma di Trento
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Comitato provinciale per le comunicazioni



Prot. n. CPTN/0014369/I

Trento, 02/10/2014



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Reg. delib. n. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: Definizione della controversia XXXX /Optima

Il giorno 2 ottobre 2014
si è riunito a Trento presso la propria sede

ad ore 10.00

IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Presenti:	Il Presidente	Carlo Buzzi
	Il Componente	Roberto Campana Carlo Giordani Orfeo Donatini Giuseppe Stefenelli

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

VISTA la Legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 "Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni";

VISTA la deliberazione n. 173/07/CONS e s.m., recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" (d'ora in avanti Regolamento);

VISTO l'Accordo-Quadro tra Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio e la Provincia autonoma di Trento ed il Comitato provinciale per le Comunicazioni;

VISTA la deliberazione n. 73/11/CONS, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTA la proposta di decisione del consulente del Comitato avv. Matteo Benvegnù a'sensi dell'art. 19 del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Presidente del Comitato provinciale per le Comunicazioni Carlo Buzzi;

Considerazioni

Oggetto della controversia e analisi degli accadimenti:

In data 29 maggio 2014 il XXXX presentava modello GU14 al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento (prot. n. 7937), col quale si doleva nei confronti di Optima Italia YYY, da qui in poi semplicemente Optima, per le sotto meglio dettagliate problematiche.

In data 29 luglio 2013 il XXXX stipulava con Optima un contratto di telefonia fissa e ADSL per le utenze XXXX, XXXX.

Tale contratto prevedeva che in caso di disdetta entro 75 giorni dalla stipula non sarebbero stati addebitati all'utente i costi di attivazione del servizio Voce.

Con raccomandata spedita in data 25 ottobre 2013 l'utente comunicava a Optima la disdetta dal contratto in essere.

Optima riceveva la disdetta solo in data 4 novembre 2013 e, pertanto, ribadiva la corretta fatturazione del costo di attivazione canali business per euro 292,81 in quanto la disdetta del contratto sarebbe intervenuta oltre il termine previsto dalle condizioni generali del contratto che recita: "Per ogni singolo canale e linea ADSL attivata, il Cliente pagherà un importo una tantum, così stabilito nella proposta di contratto. Il costo di attivazione per il Servizio Optima Voce sarà

fatturato solo se il Cliente non abbia disdetto entro 75 giorni dalla data di attivazione del Servizio. In caso di disdetta per il Servizio Optima Voce fatta pervenire presso la sede legale a mezzo raccomandata a/r entro i primi 75 giorni dalla data di attivazione, al Cliente non sarà addebitato il costo di attivazione dei canali",

Richieste dell'istante:

il XXXX, nel GU14, richiedeva:

1. lo storno della fattura n. 570887/1 di data 9 novembre 2013 di euro 292,81.

ooo000O000ooo

La procedura di conciliazione (udienza del 15 aprile 2014) non portava esiti positivi per la mancata comparizione dell'operatore.

In data 3 giugno 2014, con lettera prot. n. 8050, si dava comunicazione dell'avvio di procedimento per la prevista definizione.

Preliminarmente:

Si ritiene che ricorso sia accoglibile.

Nel merito, sulle richieste dell'utente:

1) Storno della fattura n. 570887/1 di data 9 novembre 2013 di euro 292,81.

In via preliminare va rilevato che l'operatore Optima con memoria del 4 settembre 2014 prot. n. 11923 osserva come i costi di attivazione del servizio siano stati correttamente fatturati in quanto la disdetta sarebbe pervenuta oltre il 75° giorno dalla stipula del contratto.

In particolare l'operatore dichiara che il servizio è stato attivato in data 14 agosto 2013 e la disdetta sarebbe pervenuta in data 4 novembre 2013, quindi oltre il 75° giorno utile.

Ad un'attenta analisi la vicenda si può quindi ricostruire nei seguenti termini: l'atto sottoscritto dall'utente in data 29 luglio 2013 è una proposta contrattuale; il contratto vero e proprio si perfeziona con l'accettazione della proposta da parte dell'operatore che, infatti, dichiara nella propria memoria di aver dato corso al contratto con l'attivazione dei servizi avvenuta in data 14 agosto 2013.

Per quanto riguarda la tempistica della disdetta si deve far riferimento alla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui per chi notifica fa fede la data di spedizione, non quella in cui il destinatario riceve la comunicazione.

In ultima analisi, decorrendo il contratto dal 14 agosto 2013, la disdetta deve essere considerata tempestiva, essendo stata inviata (come documentato dalla cartolina postale in atti) in data 25 ottobre, quindi entro il 75° giorno previsto dalle condizioni generali di contratto.

Pertanto si ritiene equo disporre lo storno fattura n. 570887/1 di data 9 novembre 2013 di euro 292,81.

P.Q.M.

il Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento,

CONSIDERATA accoglibile la domanda del XXXX nei confronti di Optima Italia YYY;

UDITA la relazione del responsabile del procedimento,

DELIBERA

l'accoglimento dell'istanza fatta pervenire al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento da XXXX a Optima Italia YYY in data 29 maggio 2014 (prot. n. 7937), e per l'effetto:

- 1) la società Optima Italia YYY è tenuta a stornare la fattura n. 570887/1 di data 9 novembre 2013 di euro 292,81 e ad emettere la relativa nota di credito.

E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giurisdizionale ordinaria per l'ottenimento dell'eventuale risarcimento del maggior danno, a mente dell'art. 11 comma 4 della delibera 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS e s.m. il provvedimento di definizione della controversia costituisce ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

L'operatore generalizzato in epigrafe è tenuto a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è disponibile sul sito web del Comitato.

Il Presidente
- Carlo Buzzi -

